



*Ministero dell'Istruzione*

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARINEO – BOLOGNETTA**

**“Mario Francese”**

Corso dei Mille, 2 – 90035 Marineo (PA) - Tel. 091/8725114 - Fax. 091/8727576

codice meccanografico PAIC839004

e-mail [paic839004@istruzione.it](mailto:paic839004@istruzione.it) [paic839004@pec.istruzione.it](mailto:paic839004@pec.istruzione.it)

sito web: [www.icmarineobolognetta.edu.it](http://www.icmarineobolognetta.edu.it)

**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO  
RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2  
FINO AL 31 DICEMBRE 2021**

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

VISTA la nota del Ministero istruzione, Prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

VISTA la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;

VISTO il D.M. n. 257 del 06.08.2021: Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125) (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021);

VISTO il Protocollo d'Intesa del Ministero dell'Istruzione-Sindacati Scuola per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (m\_pi.aogabmi.registro decreti(r) 000021 del 14 agosto 2021);

VISTO il parere tecnico del M\_PI n.1237 del 13.08.2021 avente per Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e sull'attuazione della “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza;

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;



VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

VISTO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione COVID19 per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro

## **DELIBERA**

l'approvazione del presente Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività scolastiche della nostra scuola, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su indicazione del Dirigente Scolastico, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing. Antonio Franco, del Medico Competente dott. Daniele Fiumara e dal supporto al RUP, Ing. Dott.ssa Vincenza Randazzo, e ha validità per il periodo legato all'emergenza COVID-19, sentito il parere delle RSU.

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.



## **Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione**

1. Il Dirigente scolastico pubblica nel sito della scuola ([www.icmarineobolognetta.edu.it](http://www.icmarineobolognetta.edu.it)) il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il Servizio di Prevenzione e Protezione nella figura del suo Responsabile, Ing Antonio Franco, qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

## **Art. 3 Informazione preventiva ai /alle lavoratori/trici e a chiunque entri a scuola. (Allegato 01)**

Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, l'attività scolastica e didattica e curriculare della nostra scuola sarà svolta prioritariamente in presenza.

Si potrà ricorrere alla DAD esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. Anche laddove sia adottata la DAD, resterà sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. La Didattica a distanza sarà garantita per quegli studenti che, a causa di quarantena dovuta al COVID19, saranno costretti a restare a casa. La DAD non si potrà applicare nei casi di malattia non legata al COVID19.

Pertanto per consentire lo svolgimento in presenza e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Il Dirigente scolastico informa chiunque entri a scuola circa le seguenti disposizioni dell'Autorità utilizzando gli strumenti digitali disponibili (sito web istituzionale – Comunicazioni su Axios scuola):

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;



- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'obbligo per i genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
- l'obbligo per ciascun lavoratore/trice di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

#### **Art. 4 Formazione e aggiornamento in materia di DDI e Covid-19**

Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza, sia pure in condizioni di rischio verosimilmente ridotto in considerazione dell'avanzamento della campagna vaccinale, la nostra istituzione scolastica prosegue nella realizzazione di apposite attività di informazione e formazione per il personale, destinando almeno un'ora alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell'ambito del modulo dedicato ai rischi specifici.

Per la formazione del personale scolastico, la nostra scuola organizzerà mediante webinar o in presenza, in ragione dell'evoluzione pandemica, attività di formazione per il personale docente e ATA, così da consolidare le competenze nell'utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. L'obiettivo è quello che il "digitale" possa divenire strumento di rinforzo della didattica "in presenza" e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il personale.

A tal fine viene integrato il PTOF con le opportune indicazioni metodologiche avendo a riferimento le dotazioni tecnologiche, le condizioni di connettività dell'utenza e del territorio, i livelli di competenza degli alunni e del personale, orientando l'accrescimento delle competenze tecniche anche attraverso le azioni formative proposte.

Come ovvio, i percorsi formativi devono essere preventivamente deliberati dagli Organi collegiali.

#### **Art. 5 Patto Educativo di Corresponsabilità SCUOLA-FAMIGLIA**

Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del **Patto educativo di corresponsabilità (Allegato 02)**, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare le misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati a partecipare attivamente alla prevenzione e al contrasto della diffusione del virus.

Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute. A scuola, in qualsiasi momento, si potrà fare uso di termometri per monitorare le situazioni dubbie.

Per tutto il periodo dell'emergenza sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.



### **Art. 6 Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita dell'utenza esterna**

Va ridotto l'accesso ai visitatori e all'utenza esterna, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel presente Regolamento di istituto e nell'apposito **disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico**, sentiti l' RSPP di istituto Ing Antonio Franco e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dall'edificio scolastico;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi.

**Fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda ai plessi scolastici di questa Istituzione **deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19**.

L'obbligo al controllo del Green pass si applica ai visitatori, ai manutentori, agli addetti alle verifiche periodiche degli impianti, ai rappresentanti editoriali, a tutto il personale delle mense, agli assistenti alla comunicazione e all'autonomia e ai genitori.

Il controllo avverrà nei locali dei singoli plessi e non sarà effettuato negli spazi esterni.

La disposizione **non si applica ai bambini e agli alunni e sono esonerati dal possesso del green pass anche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale**, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute e secondo quanto contenuto nella circ. n.651 del 31/08/2021 .

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi della Legge n.35 del 22 maggio 2020.

E' consentito, solo in casi eccezionali, l'accesso ai plessi attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

E' istituito e tenuto presso l'ingresso dell'edificio scolastico un **Registro degli accessi (Allegato 03)**, con indicazione, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

L'accesso dell'utenza esterna è consentito dall'ingresso principale dei plessi. Nei casi di effettiva necessità in ambito amministrativo-gestionale ed operativo, previa prenotazione e calendarizzazione, l'accesso dell'utenza esterna all'ufficio di segreteria alunni (ricevimento pubblico) dovrà avvenire direttamente da Via Lo Pinto.

È consigliabile per l'utenza esterna rivolgersi preventivamente agli uffici amministrativi per posta elettronica e-mail [paic839004@istruzione.it](mailto:paic839004@istruzione.it) [paic839004@pec.istruzione.it](mailto:paic839004@pec.istruzione.it) o tramite contatto telefonico 0918725114 al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari.



### **Art. 7 Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita dei fornitori esterni**

Essendo che le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione di contagio, il Dirigente Scolastico dispone che l'accesso ai fornitori esterni per le attività di carico/scarico dovrà avvenire **(dalle 10.00 alle 12.00 oppure dopo le 14.00)** secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dalla scuola e rispettando sempre il previsto distanziamento:

Plesso	Via/Piazza	orario
San Ciro – Marineo	Piazza G. Lodi	<b>dalle 10.00 alle 12.00</b>
Beccadelli- Marineo	Via Don Bosco	<b>dalle 10.00 alle 12.00</b>
Calderone- Marineo	Via Agrigento	<b>dalle 10.00 alle 12.00</b>
K. Wojtyla – Marineo	Contrada Gorgaccio	<b>dalle 10.00 alle 12.00</b>
Luigi Pirandello- Marineo	Via Makella	<b>dalle 10.00 alle 12.00</b>
Torrebruna Bolognetta	Via Torrebruna	<b>dalle 10.00 alle 12.00</b>
Camillo Romano Bolognetta	Via L. Sturzo	<b>dalle 10.00 alle 12.00</b>

Gli accessi potranno avvenire solo in casi eccezionali e previo appuntamento telefonico. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie procedure di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per tale motivo sarà individuata una figura interna all'istituzione scolastica, che dovrà interfacciarsi con tale personale, per evitare contatti con terzi. La consegna della merce di pulizia e di cancelleria avverrà direttamente per Marineo al plesso "San Ciro" con accesso da corso dei Mille/Piazza Garfield-Lodi/ Via Guttuso, mentre per Bolognetta al plesso Torrebruna nell'atrio scolastico antistante il portone d'ingresso. Dopo tali operazioni verranno sanificati i locali. A tal fine la scuola si impegna a comunicare le procedure di ingresso anticipatamente ai fornitori per posta elettronica, oppure prima dell'ingresso a scuola, verrà consegnata un'informativa scritta contenente tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli spazi della scuola.

La scuola organizza le eventuali relazioni commerciali riducendo al minimo la necessità di contatto e privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. **(Allegato 04).**

### **Art. 8 – Disposizioni di accesso al personale interno (Decreto-Legge n. 111/2021 (Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti) (Allegato 05) e agli studenti e alle studentesse (Allegato 06)**

L'ingresso del personale interno (Docenti e ATA) dovrà avvenire dal portone di ingresso o da altra entrata debitamente indicata. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, a tutto il personale scolastico della nostra Istituzione sarà verificata la certificazione verde COVID-19.



Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette al Dirigente Scolastico, o a un suo delegato, di accertare istantaneamente – mediante un'interazione tra il Sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del *Green Pass* per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso la nostra Istituzione scolastica. La verifica avverrà quotidianamente e prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio.

La soluzione descritta si affianca all'utilizzo dell'*app* governativa del Ministero della Salute "VerificaC19", la quale rimane una modalità accettata ed un'opzione percorribile dalla nostra istituzione scolastica per adempiere, nell'ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge.

Gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del *Green Pass* non vengono conservati, in alcun modo, nel SIDI.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, *"Le disposizioni relative al possesso della certificazione verde [...] non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute."*

Sarà pertanto necessario acquisire la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l'esenzione dalla vaccinazione e – come indicato dalla Nota MI del 13 agosto 2021, n. 1237 – a tutti gli effetti utile a *"consentire l'accesso [...] agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche"*. Si segnala che, in caso di personale esente dal possesso del *Green Pass*, la procedura restituisce un esito negativo in quanto, ad oggi, non sono disponibili in modalità digitale i dati relativi all'esenzione.

Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Naturalmente le presenti disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e quello provvisto di "certificazione verde COVID-19" deve continuare ad osservare le misure di prevenzione sanitarie, nelle modalità specificate (distanziamento fisico, igienizzazione delle mani, aerazione dei locali) in quanto il possesso del *Green Pass* non rappresenta di per sé garanzia di non contagiosità.

Al fine di consentire un'efficace applicazione delle misure contenitive di prevenzione si è reso necessario prevedere un'attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico.

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, da limitare comunque alle effettive esigenze, tutto il personale e gli alunni dovranno attenersi alle prescrizioni di sicurezza indicate nel presente regolamento di istituto.

I percorsi di accesso/uscita che gli studenti e le studentesse devono rispettare sono indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale che traccia il tragitto di ingresso e di uscita. Tranne per i docenti e i collaboratori scolastici, gli alunni non dovranno trovarsi nelle aree che non sono di pertinenza della propria aula. Pertanto alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dall'area che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altre aree per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica orizzontale, e indossando la mascherina:



- in uno dei laboratori didattici della scuola, nella palestra o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- ai servizi igienici se non presenti all'interno della propria area.

Sarà cura di ciascuno rispettare la segnaletica e i relativi sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

**Art. 9 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni/ Organizzazione oraria ed accessi di entrata/uscita plessi scolastici.**

1. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola che negli spazi antistanti.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti, indossando correttamente la mascherina, devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso gli accessi di ingresso assegnati a ciascuna area, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito trattenersi negli spazi esterni all'edificio scolastico. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo l'orario d'ingresso raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica **determina del Dirigente scolastico**. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio.

SCUOLA DELL'INFANZIA "K. Wojtyla" - MARINEO		
ACCESSI	SEZIONI	ORARIO
SEZ. B-C entrata parco gioco.	3-4-5 anni SEZIONE E	9-11 prima settimana dal 16 fino al 23 settembre (solo per i 3 anni).
SEZ. A-E ingresso principale.	3 anni SEZIONE L	9-11.35 dal 24 al 30 settembre (solo per i 3 anni).
SEZ. D ingresso principale lato sinistro.	Tempo ridotto	
SEZ. L ingresso principale.	3-4 anni SEZIONE D	9-11 prima settimana dal 16 fino al 23 settembre (solo per i 3 anni).
	Tempo normale	9-11.35 dal 24 al 30 settembre (solo per i 3 anni).
	4 anni SEZIONE A	9.15-11.15 dal 24 al 30 settembre.
	Tempo normale	



	5 anni SEZIONI B-C Tempo normale	9.25 -11.25 dal 24 settembre al 30 settembre.
	3-4-5 anni SEZIONE E	8-9 uscita 12.30/13.00 dall' 1 ottobre.
	3-4 anni SEZIONE D	8-9 uscita 12.35/13.00 dall' 1 ottobre.
	4 anni SEZIONE A	8-9 uscita 12.35/13.00 dall' 1 ottobre.
	5 anni SEZIONI B-C	8-9 uscita 12.45/13.00 dall' 1 ottobre.

**SCUOLA DELL'INFANZIA "CALDERONE" - MARINEO**

ACCESSI	2 sez di 3 anni	9-11 prima settimana dal 16 fino al 23 settembre. 9-11.35 dal 24 al 30 settembre.
Via Antonello da Messina	4 anni	9.15-11.15 dal 24 al 30 settembre.
	5 anni	9.25 -11.25 dal 24 settembre al 30 settembre.
	2 sez di 3 anni	8-9 uscita 12.30/13.00 dall' 1 ottobre.
	4 anni	8-9 uscita 12.35/13.00 dall' 1 ottobre.
	5 anni	8-9 uscita 12.45/13.00 dall' 1 ottobre.

**SCUOLA DELL'INFANZIA "C. ROMANO" - BOLOGNETTA**

ACCESSI	SEZIONI	ORARIO
Porte esterne di ingresso a ciascuna sezione	3 anni	9-11 prima settimana dal 16 fino al 23 settembre.



		9-11.35 dal 24 al 30 settembre.
	4 anni	9.15-11.15 dal 24 al 30 settembre.
	5 anni	9.25 -11.25 dal 24 settembre al 30 settembre.
	3 anni	8-9 uscita 12.30/13.00 dall' 1 ottobre
	4 anni	8-9 uscita 12.35/13.00 dall' 1 ottobre
	5 anni	8-9 uscita 12.45/13.00 dall' 1 ottobre

#### SCUOLA PRIMARIA "SAN CIRO" MARINEO

Piano ingresso e uscita degli alunni della scuola primaria San Ciro per i giorni 16 e 17 settembre 2021:

<b>ORARIO di INGRESSO E USCITA</b>	<b>SEZ. E CLASSE</b>	<b>SEZ. E CLASSE</b>	<b>SEZ. E CLASSE</b>	<b>SEZ. E CLASSE</b>
Dalle 08:10 Alle 10:50	Quarta D	Quarta A	Quarta B	Quarta C
Dalle 08:20 Alle 11:00	Quinta A	Terza A	Terza C	Terza B
Dalle 08:30 Alle 11:10	Quinte B e C	Seconda A	Seconda B	Seconda C
<b>PORTA UTILIZZATA PER L'INGRESSO A SCUOLA E L'USCITA</b>	<b>Piazza Garfied-Lodi  Portone principale</b>	<b>Cancello  Via Lo Pinto  Porticina laterale</b>	<b>Cancello  Via Lo Pinto  Porta</b>	<b>Cancello  C/so dei MILLE, 2</b>



			<b>cortile centrale</b>	
--	--	--	-------------------------	--

Piano ingresso e uscita degli alunni della scuola primaria San Ciro per la settimana dal 20 al 24 settembre 2021:

<b>ORARIO di INGRESSO E USCITA</b>	<b>SEZ. E CLASSE</b>	<b>SEZ. E CLASSE</b>	<b>SEZ. E CLASSE</b>	<b>SEZ. E CLASSE</b>
Dalle 08:10 Alle 11:50	Quarta D	Quarta A	Quarta B	Quarta C
Dalle 08:20 Alle 12:00	Quinta A	Terza A	Terza C	Terza B
Dalle 08:30 Alle 12:10	Quinte B e C	Seconda A	Seconda B	Seconda C
<b>PORTA UTILIZZATA PER L'INGRESSO A SCUOLA E L'USCITA</b>	<b>Piazza Garfied-Lodi Portone principale</b>	<b>Cancello Via Lo Pinto Porticina laterale</b>	<b>Cancello Via Lo Pinto Porta cortile centrale</b>	<b>Cancello C/so dei MILLE, 2</b>

**Dal 27 settembre 2021**

<b>ORA INGRESSO E USCITA</b>	<b>SEZ. E CLASSE</b>	<b>SEZ. E CLASSE</b>	<b>SEZ. E CLASSE</b>	<b>SEZ. E CLASSE</b>
Dalle 08:10/ alle 12:50/13:50	Quarta D	Quarta A	Quarta B	Quarta C
Dalle 08:20/	Quinta A	Terza A	Terza C	Terza B



alle 13:00/ 14:00				
Dalle 08:30/ alle 13:10/ 14:10	Quinte B-C	Seconda A	Seconda B	Seconda C
<b>PORTA UTILIZZATA PER L'INGRESSO A SCUOLA E L' USCITA</b>	Piazza Garfied-Lodi  <b>Portone principale</b>	Cancello Via Lo Pinto  <b>Porticina laterale</b>	Cancello Via Lo Pinto  <b>Porta cortile centrale</b>	Cancello  <b>Corso dei Mille</b>

<b>SCUOLA PRIMARIA BECCADELLI - MARINEO</b>		
ACCESSI	CLASSI	ORARIO
Via Don Bosco	1A	8.10-11.05 16 sett.
	1B	8.30-11.25 16 sett.
	1C	8.50-11.45 16 sett.
Via Don Bosco	1A	8.10-10.50 17 sett.
Via Don Bosco	1B	8.20-11.00 17 sett.
Via Don Bosco	1C	8.30-11.10 17 sett.
Via Don Bosco	1A	8.10-11.50 dal 20 al 24 sett.
Via Don Bosco	1B	8.20-12.00 dal 20 al 24 sett.
Via Don Bosco	1C	8.30-12.10 dal 20 al 24 sett.
Via Don Bosco	1A	08:10- 13:50 (dal 27 settembre)
Via Don Bosco	1B	08:20-14:00 (dal 27 settembre)
Via Don Bosco	1C	08:30 -14:10 (dal 27 settembre)
Via Don Bosco	1A	08:10- 12:50 (dal 29 settembre)
Via Don Bosco	1B	08:20-13:00 (dal 29 settembre)
Via Don Bosco	1C	08:30 -13:10 (dal 29 settembre)
<b>SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS - BOLOGNETTA</b>		
ACCESSI	CLASSI	ORARIO
Porta centrale e percorso scala interna centrale	5A 5B	8.25-11.15 16-17 settembre.
Porta esterna aula	3A 3B	8.25-11.15 16-17 settembre.



Porta UD uscita di emergenza	4A	8.25-11.15 16-17 settembre.
Porta esterna aula	1A 1B	8.15-11.05 16-17 settembre.
Porta esterna aula	2A 2B	8.15-11.05 16-17 settembre.
Porta UD uscita di emergenza	4B	
Porta centrale e percorso scala interna centrale	5A 5B	8.25-12.15 dal 20 settembre al 24 settembre
Porta esterna aula	3A 3B	8.25-12.15 dal 20 settembre al 24 settembre.
Porta UD uscita di emergenza	4A	8.25-12.15 dal 20 settembre al 24 settembre.
Porta centrale e percorso scala interna ala sinistra edificio	1A 1B	8.15 12.05 dal 20 settembre al 24 settembre.
Porta esterna aula	2A 2B	8.15 12.05 dal 20 settembre al 24 settembre.
Porta UD uscita di emergenza	4B	8.15 12.05 dal 20 settembre al 24 settembre.
Porta centrale e percorso scala interna centrale	5A 5B	8.25 14.15 lunedì-martedì (dal 27 settembre)
Porta esterna aula	3A 3B	8.25 14.15 lunedì-martedì (dal 27 settembre)
Porta UD uscita di emergenza	4A	8.25 14.15 lunedì-martedì (dal 27 settembre)
Porta esterna aula	1A 1B	8.15 14.05 lunedì-martedì (dal 27 settembre)
Porta esterna aula	2A 2B	8.15 14.05 lunedì-martedì (dal 27 settembre)
Porta UD uscita di emergenza	4B	8.15 14.05 lunedì-martedì (dal 27 settembre)
Porta centrale e percorso scala interna centrale	5A 5B	8.25 13.15 dal mercoledì al venerdì (dal 29 settembre)
Porta esterna aula	3A 3B	8.25 13.15 dal mercoledì al venerdì (dal 29 settembre)
Porta UD uscita di emergenza	4A	8.25 13.15 dal mercoledì al venerdì (dal 29 settembre)
Porta esterna aula	1A 1B	8.15 13.05 dal mercoledì al venerdì (dal 29 settembre)
Porta esterna aula	2A 2B	8.15 13.05 dal mercoledì al



		venerdì (dal 29 settembre)
Porta UD uscita di emergenza	4B	8.15 13.05 dal mercoledì al venerdì (dal 29 settembre)

<b>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. Pirandello" - MARINEO</b>		
ACCESSI	CLASSI	ORARIO
Via Makella	1C	8.15-11.00 16-17 settembre
Via Dei fasci siciliani	1B -1D	8.15-11.00 16-17 settembre
Via Dei fasci siciliani	2A - 2D	8.10-10.50 17 settembre
Via Makella	2B -2C	8.10-10.50 17 settembre
Via Dei fasci siciliani	3D	8-10.45 17 settembre
Via Makella	3B-3C	8-10.45 17 settembre
Via Makella	1B - 1D	8.15-12.00 fino al 24 settembre, poi fino alle 14.00
Via Dei fasci siciliani	1C	8.15-12.00 fino al 24 settembre, poi fino alle 14.00
Via Dei fasci siciliani	2A - 2D	8.10-11.50 fino al 24 settembre, poi fino alle 13.50
Via Makella	2B -2C	8.10-11.50 fino al 24 settembre, poi fino alle 13.50
Via Dei fasci siciliani	3D	8-11.45 fino al 24 settembre, poi fino alle 13.45
Via Makella	3 B-3C	8-11.45 fino al 24 settembre, poi fino alle 13.45

<b>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. Pirandello" - BOLOGNETTA</b>		
ACCESSI	SEZIONI	ORARIO
Porta emergenza UG	3A-3B	8.00-10.50 16 e 17 settembre
Porta centrale e percorso scala interna centrale	2A 2B	8.00-10.50 16 e 17 settembre
Porta centrale e percorso scala	1A 1B	8.10-11.00 16 e 17 settembre



interna centrale		
Porta emergenza UG	3A-3B	8.00-11.50 dal 20 al 24 settembre
Porta centrale e percorso scala interna centrale	2A 2B	8.00-11.50 dal 20 al 24 settembre
Porta centrale e percorso scala interna centrale	1A 1B	8.10-12.00 dal 20 al 24 settembre
Porta emergenza UG	3A-3B	8.00-13.50 dal 27 settembre
Porta centrale e percorso scala interna centrale	2A 2B	8.00-13.50 dal 27 settembre
Porta centrale e percorso scala interna centrale	1A 1B	8.10-14.00 dal 27 settembre

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. I docenti dell'ultima ora dovranno accompagnare gli alunni alle rispettive zone predisposte per l'uscita da scuola.

Per lo svolgimento della ricreazione, ove possibile e compatibilmente con le varianti strutturali, di sicurezza e meteorologiche, è possibile privilegiare lo svolgimento all'aperto. Durante l'intervallo, l'uso dei servizi igienici è consentito solo in casi eccezionali.

#### **Art. 10 - Accesso ai servizi igienici**

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere superata la capienza degli stessi. Sarà cura dei collaboratori scolastici evitarne l'accesso ed imporre il rispetto del turno secondo le indicazioni della cartellonistica orizzontale. Pertanto chiunque si trovi in attesa di accedere ai servizi igienici si disporrà in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e dovrà seguire le norme igienico-sanitarie.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici deve aver cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, lavarsi le mani con acqua e sapone seguendo le istruzioni del Ministero della Salute che troverà appese in corrispondenza dei lavandini.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, deve segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito solo durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un **registro quotidiano delle uscite e della durata della permanenza nei servizi igienici (Allegato 7)** che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

#### **Art. 11 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche, laboratoriali, ed. fisica -sportiva e mensa scolastica.**

La nostra istituzione scolastica avvalendosi delle forme di flessibilità derivanti dallo strumento dell'Autonomia scolastica, sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio ha optato per una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti, avendo cura di garantire, a ciascun alunno/a, la medesima offerta



formativa, ferma restando l'opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale.

Gli strumenti di autonomia didattica e organizzativa previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR n. 275/99 possono consentire un diverso frazionamento del tempo di insegnamento.

Anche durante le attività che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo al lato orizzontale della prima fila di banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da segnalatori sul pavimento in corrispondenza dei banchi. **Non è consentito all'insegnante disciplinare prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti fatto eccezione per i casi indicati nell'art.12.**

Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.

Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

(Musica e canto) Nei locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli studenti, deve essere considerato "un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro [...] le attività didattiche che prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo **un aumento significativo del distanziamento interpersonale**". *Verbale n. 82 del 28 maggio 2020 (CTS)*

In particolare, in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri.

I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco.

Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell'igiene ambientale sarà ancora più accurata in considerazione della peculiarità dell'attività svolta.

Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti (almeno due) devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Le aule saranno dotate di un dispenser per l'igiene delle mani e un prodotto detergente idroalcolico contenente almeno il 70% di etanolo con un rotolo di carta assorbente. Sarà cura del docente della lezione successiva igienizzare la propria cattedra.

Tutte le **attività didattiche di carattere laboratoriale** saranno svolte avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento delle attività medesime non avvenga prima che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al



riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

Per quanto riguarda **le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive** all'aperto, non è previsto in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione per gli studenti/sse, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l'adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il Comitato distingue in base al colore delle zone geografiche. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Per quanto riguarda **la mensa scolastica**, si evidenzia che il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza, sia da un punto di vista educativo che sanitario: è pertanto fondamentale preservare il servizio mensa/refezione/ricreazione a scuola, garantendo tuttavia soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento interpersonale.

Le singole realtà scolastiche dovranno dunque identificare soluzioni organizzative ad hoc, che consentano il necessario distanziamento nonché l'idonea igienizzazione periodica degli ambienti e degli arredi dedicati.

L'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione, la colazione o la merenda devono essere consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini, il pasto negli spazi adibiti alla refezione scolastica, che vanno adeguatamente organizzati.

#### **Art. 12 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche**

Il "Piano scuola 2021/2022" prevede che le istituzioni scolastiche che hanno sede in territori dichiarati zona bianca possano effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, a condizione che si permanga in aree del medesimo colore.

Le attività devono svolgersi curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli sanitari usuali e di quelli che disciplinano gli specifici settori.

A tale proposito va rilevato che, ai sensi dell'art. Art. 9-bis del D.L. n. 52/2021, l'accesso ad alcuni servizi ed attività, tra cui musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, convegni e congressi e centri culturali, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

#### **Art. 13 - Disabilità e inclusione scolastica**

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza



quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata.

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria **la didattica in presenza**.

Si ricorda che, in coerenza con le indicazioni ministeriali, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con **forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina**.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, **potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi**. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.

E' prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti ad uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

#### **Art. 14 - Riunioni organi collegiali, gruppi di lavoro ed assemblee**

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

#### **Art. 15 - Precauzioni igieniche personali**

E' obbligatorio, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

Nella scuola è indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.

Il Dirigente Scolastico impone che il personale presente a scuola adotti tutte le precauzioni igienico personali. Tenendo conto che l'igiene personale va eseguita correttamente ed è decisiva per la



riduzione della diffusione del virus, tutti i servizi igienici sono forniti di detergente liquido per le mani con le relative istruzioni contenenti le indicazioni inerenti le modalità della pulizia con ACQUA E SAPONE a cui si deve attenere tutto il personale dipendente.

In tutti gli accessi dell'edificio scolastico sono collocati e mantenuti costantemente riforniti i distributori a braccio contenenti gel CON SOLUZIONE ALCOLICA e relative istruzioni inerenti le modalità della pulizia con SOLUZIONE IGIENIZZANTE ALCOLICA a cui si deve attenere tutto il personale dipendente, non appena varca il portone di accesso. I detergenti per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati negli ingressi della scuola.

La scuola garantisce l'adozione delle seguenti misure igienico-sanitarie di prevenzione:

1. Prima di accedere negli ambienti scolastici igienizzarsi le mani con le soluzioni idroalcoliche contenute nei dispenser,
2. Per l'igiene delle postazioni di lavoro, il personale è stato dotato prodotti "igienizzanti" (preferibilmente spray) da utilizzare prima dell'inizio dell'attività di lavoro;
3. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (nei servizi igienici)
4. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
5. evitare abbracci e strette di mano;
6. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
7. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
8. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
9. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
10. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
11. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
12. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
13. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici amministrativi nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse e gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.



### **Art. 16 - Pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici**

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore.
- c) La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti è assicurata da un cronoprogramma ben definito, redatto dalla DSGA, documentato attraverso **un registro regolarmente aggiornato (Allegato 08)**, che si allegata al presente Regolamento.

Nel piano di pulizia sono inclusi: - gli ambienti di lavoro e le aule; - la palestra; - le aree comuni; - i servizi igienici e gli spogliatoi; - le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; - materiale didattico ; - le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus.

La nostra scuola provvederà a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente disinfettante, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti; gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.

**Tali procedure sono riportate nel rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19.**

**Per le operazioni di pulizia si terrà conto delle indicazioni delle LINEE GUIDA DELL’INAIL “GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE”.**

### **Art. 17 - Dispositivi di Protezione Individuale e misure di distanziamento (Allegato 09)**

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 111/2021 è obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.



I dispositivi di protezione individuale utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dal documento di valutazione dei rischi e dai documenti del CTS, per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie da utilizzare, secondo il Protocollo di sicurezza, sono:

- per gli studenti, *a prescindere dalla situazione epidemiologica*, la mascherina di tipo chirurgico;
- per il personale scolastico la mascherina chirurgica, o altro dispositivo previsto eventualmente nel documento di valutazione dei rischi;
- per il personale impegnato con bambini con disabilità, va invece previsto, unitamente alla mascherina, l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, inoltre, si dovrà *necessariamente tenere conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico*.

Sono esonerati dall'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 111/2021:

1) i bambini di età inferiore a i sei anni, per i quali, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), il Protocollo di sicu-rezza raccomanda *una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori e il personale scolastico in generale)*. I dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possi- bilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bam- bini stessi.

Con il parere tecnico n. 1237 del 13.08.2021, il Ministero dell'Istruzione ha tuttavia precisato che l'obbligo riguardante l'utilizzo della mascherina da sei anni in su *pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere*;

2) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;

3) per lo svolgimento delle attività sportive.

Tutte le mascherine, chirurgiche e trasparenti (queste ultime laddove ve ne sia la necessità) saranno fornite per il tramite del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 direttamente presso le sedi delle istituzioni scolastiche.

Il protocollo di sicurezza raccomanda, *In linea generale e qualora logisticamente possibile*, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) e di assicurare, anche nelle zone bianche, la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 111/2021, *è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali – logistiche degli edifici non lo consentano*.



Va tuttavia rilevato che, secondo quanto affermato dal CTS *laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico*. Ciò significa che la distanza interpersonale minima di un metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge non prevede l'automatico ricorso alla didattica a distanza, ma richiede l'adozione di diverse misure di sicurezza, sempre finalizzate tuttavia ad assicurare la didattica in presenza (parere tecnico del Capo Dipartimento del M.I. prot. n. 1237 del 13.08.2021).

Secondo quanto previsto dall'art. 8 c.8 del DL 76/2020, per l'emergenza Covid si provvederà a fornire mascherine e gel igienizzante per tutto il personale scolastico e tutti gli studenti con cadenza settimanale o bisettimanale. Per le insegnanti, in servizio presso la scuola dell'infanzia, l'istituzione scolastica provvederà a fornire anche le visiere. Il personale Ata sarà munito di mascherina FFP2 in base alle attività svolte; i soggetti fragili riceveranno i Dpi suggeriti dal medico competente o da uno degli altri Enti competenti alternativi.

#### **Art. 18 - Gestione spazi comuni e distributori automatici**

L'accesso agli spazi comuni, ad esempio ingressi, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1.00 metro tra le persone che li occupano.

- E' prevista la sanificazione degli spazi comuni e per il deposito degli eventuali indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- L'utilizzo dei distributori automatici, è subordinato alla sanificazione e alla pulizia giornaliera con appositi detergenti delle tastiere dei distributori automatici di bevande o di acqua. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle attività e alla fine delle lezioni. Al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico saranno previste idonee misure di prevenzione (perimetrazione, indicazioni comportamentali, segnaletica).

#### **Art. 19 –Uso della palestra, impianti sportivi ed altri ambiti di pertinenza scolastica.**

Premesso che trova ampio consenso l'orientamento di trasferire in spazi aperti l'esercizio delle attività motorie, si evidenzia che la palestra potrà essere utilizzata a condizione che venga mantenuta una distanza interpersonale di circa 2 metri e vengano rispettate le previsioni anti-Covid dettate, a livello nazionale, per lo svolgimento di sport individuali e collettivi. Si raccomanda la regolare sanificazione degli ambienti e degli attrezzi, nonché delle superfici soggette a più probabilità di contatto, alla fine di ogni attività. L'eventuale cessione della palestra o di altro sito sportivo di pertinenza scolastica, ad associazioni e società sportive nelle ore extrascolastiche, è subordinata a specifiche intese assunte dal dirigente scolastico, anche in accordo con gli Enti locali, ed alla vincolante condizione che i fruitori esterni assumano formale impegno e relativa disponibilità in ordine all'obbligo di provvedere, dopo l'accesso, alla sanificazione dei luoghi e degli oggetti, senza alcun onere a carico dell'amministrazione scolastica.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).



### **Art. 20 - I referenti scolastici per il Covid-19 e sostituti**

Nella nostra scuola deve essere identificato un referente per ciascun plesso (Referente scolastico per COVID-19), ove non si tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere possibilmente identificato a livello di singola sede di struttura piuttosto che di istituti comprensivi e i circoli didattici, per una migliore interazione con la struttura stessa. Il referente del DdP (Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente) e il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con tutti i referenti scolastici identificati, i quali devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati. È necessaria una chiara identificazione, messa a punto e test di funzionamento anche del canale di comunicazione reciproca tra “scuola”, medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi referenti) che andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica breve, e-mail, telefono etc.).

### **Art. 21 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto**

Identificare un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale.

1. Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 . Pertanto secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” Dal verbale del CTS n. 34/2021, si evince che : “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.

2. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, e deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza (sala Covid), dotata di mascherina chirurgica provvedendo al suo immediato rientro al proprio domicilio.

Nel caso in cui i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, un dipendente incaricato, che provvede alla sua vigilanza nella sala COVID , deve mantenere una distanza minima di 2 metri e deve indossare i DPI. Successivamente si convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la scuola avvertirà le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.



I genitori portano il proprio figlio/a a casa e avvisano il medico e pediatra di famiglia.

Successivamente il medico avvisa la DdP e viene effettuato il tampone. Se il tampone è positivo il referente scolastico COVID fornisce alla DdP i nomi di alunni e docenti che sono stati a contatto con il sintomatico 48 ore prima dell'insorgere dei sintomi. La classe e i docenti saranno messi in quarantena per 7 giorni dal giorno dell'ultimo contatto con l'alunno positivo se sono vaccinati altrimenti per 10 giorni. Le aule saranno sanificate. L'alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe solo dopo la guarigione e con esibizione di certificato medico rilasciato da parte del PLS/MMG.

3. Se c'è un elevato numero di assenze in una classe (almeno il 30-40%) il **Responsabile** COVID deve avvisare il Dirigente Scolastico che provvederà ad avvisare la ASP. Se un'intera classe viene posta in quarantena si attiva la didattica a distanza-DAD. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico.

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della scuola, nella **persona del referente covid**, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia emanate da parte dell'ASP prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

6. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.

7. Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione, via mail all'indirizzo della scuola (paic839004@istruzione.it), avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.



### Allegato 1: Schema riassuntivo



20

Indicazioni alla sospensione della quarantena		
	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
<b>Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni</b>		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	<b>7</b> giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure <b>14</b> giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena.  Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
<b>Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni</b>		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata per cui non è disponibile il sequenziamento	<b>10</b> giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure <b>14</b> giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena.  Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria ecc)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	



Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o	<b>10</b> giorni di quarantena +	<b>10</b> giorni di quarantena +
Confermata	Test molecolare o antigenico NEGATIVO	Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio.

<b>Indicazioni alla sospensione dell'isolamento</b>			
	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento.	<b>10</b> giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	<b>10</b> giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei <b>21</b> giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	<b>10</b> giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	<b>10</b> giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

### **Art. 22 - Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls**

Il medico competente Dott. Daniele Fiumara, collabora con Dirigente Scolastico, con l'RSPP e con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata dal medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008.

La sorveglianza sanitaria, a cura del MC prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non è stata interrotta, perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.



La circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13 richiamando il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e l'eventualità di contagio da Covid-19, evidenziando che la condizione di fragilità è da intendersi **temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica**. La stessa circolare, considerando fondamentale la sorveglianza sanitaria nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, anche con riferimento all'opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio, delinea un approccio integrato che, ferme restando le competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni mediche di verifica dal Decreto MEF del 12 febbraio 2004, attribuisce al medico competente, di cui all'articolo 25 del DLgs 81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale.

**La sorveglianza sanitaria e le misure in vigore L'istituto della "sorveglianza sanitaria eccezionale", di cui all'articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato oggetto di proroga.** La predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del menzionato decreto legge n. 83/2020). **Nondimeno, ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria**, in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid-19, anche nell'ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi:

- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
- le Aziende Sanitarie Locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

#### • DECLINAZIONE DEL CONCETTO DI FRAGILITÀ DEL LAVORATORE

Il concetto di fragilità va individuato **"in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico"** (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).

Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, **da solo**, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. **La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggiore rischio** (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19).



## PROFILI PROCEDURALI

1. I lavoratori che si ritengano essere tra le categorie previste dalle normative vigenti dovranno effettuare richiesta di fragilità al Dirigente Scolastico. Successivamente il lavoratore invia la documentazione sanitaria, **relativa alle pregresse patologie diagnosticate, all'eventuale vaccinazione (o esenzione dalla stessa) e conseguente soglia di immunizzazione (test sierologico)**, al medico competente, dott.re Daniele Fiumara, comunicando al dirigente tale invio. Il medico competente avrà cura di redigere l'eventuale certificazione di fragilità indicando le misure compensative e dispensative per la tutela del lavoratore.
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.
6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

## ALUNNI CONSIDERATI SOGGETTI FRAGILI

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e il Dipartimento di Prevenzione, in accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 18 anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della



privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19.

Pertanto le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.

### **Art. 23 – Formazione e aggiornamento del personale addetto alle emergenze**

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

### **Art. 24 Supporto psicologico, Pedagogico- Educativo**

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico, pertanto la scuola promuove un sostegno psicologico e pedagogico educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

A tale scopo la nostra scuola favorisce:

- 1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- 2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

### **Art. 25 - Regole generali**

- a) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la



stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;

- b) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- c) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
  - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
  - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
  - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Indossare la mascherina chirurgica.
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare le mani con gel igienizzante posti nei dispenser all'ingresso dei plessi;
- d) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, la palestra, la biblioteca, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore, individuato come referente, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.



Si allega tabella estrapolata dallo **Strategico del 1 settembre 2021 a cura del MI:**

Interventi	Zona Bianca	Zona Gialla	Zona Arancione	NOTE
<p>Accesso a scuola consentito solo in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o</li> <li>• di temperatura corporea inferiore a 37.5°C (misurata a casa);</li> </ul>	X	X	X	Inoltre, NON è consentito l'accesso a persone poste in quarantena o isolamento domiciliare o che sono state a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza.
Attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria svolta in presenza	X	X	X (possibile deroga)	<p>Come da DL 111, 06/08/21, la misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'inclusione scolastica di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.</p> <p>Come misura di sistema, tuttavia, gli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado e gli istituti universitari devono essere in condizioni di implementare la didattica a distanza in base alle condizioni epidemiologiche.</p>
Distanziamento tra studenti in situazioni statiche e dinamiche di almeno un metro	X	X	X	<p>Il distanziamento di un metro va rispettato per le scuole primarie e le secondarie sia nelle situazioni statiche che in quelle dinamiche, anche nelle zone bianche.</p> <p>Il distanziamento deve essere osservato anche durante le attività di laboratorio.</p> <p>Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico, che è una misura prioritaria per la sicurezza, per la riapertura delle scuole resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare</p>



				nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico.
Didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) nella scuola per l'infanzia	X	X	X	In riferimento ai giochi di contatto e alle attività didattiche, è raccomandata una didattica a gruppistabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021. Per i bambini sotto i sei anni non è previsto l'uso delle mascherine.
				Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni edell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di bambini ed educatori presenti <sup>104</sup> . È necessario prestare particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti <sup>105</sup> .
Distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti	X	X	X	Si sottolinea che la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente va assicurata anche nelle zone bianche.



Uso di mascherine in posizione statica	X	X	X	<p>La mascherina va indossata anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di un distanziamento di almeno un metro.</p> <p>L'uso delle mascherine non è previsto per i bambini sotto i sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.</p> <p>Come da decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 i protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a) (protezioni respiratorie), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a) (protezioni respiratorie), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.</p> <p>Si raccomanda <b>fortemente</b> l'utilizzo di mascherine di tipo chirurgico in ogni situazione.</p> <p><b>La mascherina chirurgica è indispensabile laddove non sia possibile il distanziamento di almeno un metro.</b></p>
Uso di mascherine in ambienti chiusi in situazioni dinamiche diverse dalle lezioni di educazione fisica	X	X	X	Si raccomanda l'utilizzo di mascherine di tipo chirurgico.
Uso di mascherine durante lo svolgimento di lezioni di educazione fisica nelle palestre scolastiche	Non necessario	Non necessario	Non necessario	<p>In accordo al DL 111 del 06/08/2021 l'uso della mascherina non è previsto per le attività sportive.</p> <p>Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto non prevedono l'uso di dispositivi di protezione per gli studenti, ma l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso oltre al distanziamento interpersonale di due metri si richiede anche adeguata aerazione.</p>



Dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico	X	X	X	I dispositivi di protezione respiratoria prevedono l'uso della mascherina chirurgica o l'uso di altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.
Ricambio d'aria frequente	X	X	X	Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti, identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. L'aerazione degli ambienti/spazi non sostituisce il distanziamento.
Sanificazione ordinaria	X	X	X	Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta frequenza di contatto e le altre misure previste per a.s. 2020/2021. L'igienizzazione non sostituisce il distanziamento.
Sanificazione straordinaria per casi confermati	X	X	X	La sanificazione straordinaria va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; deve essere effettuata applicando le stesse procedure e utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la sanificazione ordinaria in ambiente chiuso. Potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per le attività di sanificazione ordinaria <sup>99</sup> .
Igiene delle mani ed etichetta respiratoria	X	X	X	Per favorire l'igienizzazione delle mani, vanno resi disponibili prodotti reperibili in commercio per la disinfezione delle mani in assenza di acqua e sapone (presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione microbica). Le misure organizzative possono essere le stesse di quelle intraprese per A.S. 2020-2021.
Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione	X	X	X	Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. Laddove possibile, privilegiare le attività all'aperto.
Limitazioni di attività extracurricolari, laboratori, gite, palestre		X	X	



Attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche	Individuali e di squadra (specialmente al chiuso, dovrebbero essere privilegiate le attività individuali)	Individuali	individuali	Per l'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche le misure di contenimento si fa riferimento a quelle individuate nel documento CTS del 28 maggio 2020 e richiamate nel PianoScuola 2020-2021 adottato con D.M. 26 giugno 2020. L'aerazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere mantenuta e ottimizzata.
Possibilità di utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni e, nel caso, quali misure adottare	X			Le precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni dovrà essere assicurata adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Limitazione dovrebbe essere più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione). L'aerazione degli ambienti deve essere in ogni caso mantenuta e ottimizzata. In questi casi, l'utilizzo dei locali dovrà seguire le indicazioni previste dal Decreto-legge 23 luglio 2021 <sup>89</sup> .
Ingressi contingentati a scuola	X	X	X	Gli ingressi devono essere differenziati logisticamente e/o temporalmente al fine di garantire il distanziamento e ridurre il rischio di assembramento. Per i genitori accompagnatori in aula nelle scuole per l'infanzia valgono le stesse indicazioni previste per l'A.S. 2020-2021.
Monitoraggio della popolazione scolastica attraverso test diagnostici	X	X	X	Ai fini di monitorare la circolazione di SARS-CoV-2 tra gli studenti mediante test altamente specifici e sensibili con una buona accettabilità da parte dei genitori
Screening diagnostici allargati negli istituti con almeno due casi. In presenza di un singolo caso verificare la possibilità di allargare lo screening ad almeno il piano dell'edificio scolastico	X	(X) Da valutare in base alle capacità locale	(X) Da valutare in base alle capacità locale	Si propone, laddove fattibile, di allargare gli screening al piano dell'edificio scolastico/intera scuola invece che ai soli contatti stretti.  Verificare l'opportunità le capacità delle ASL di sostenere screening estesi, specialmente in presenza di una elevata circolazione del virus (es. zone gialle e arancioni) che potrebbero causare un sovraccarico operativo.



Promozione della vaccinazione degli studenti 12 anni e oltre	X	X	X	Così come previsto da parere del CTS del 12 luglio 2021
Promozione della vaccinazione degli operatori scolastici	X	X	X	Strategie di catch-up da parte delle regioni per recuperare operatori scolastici non ancora vaccinati
Somministrazione delle merende nelle scuole di infanzia	X	X	X	Secondo le indicazioni previste per l'A.S. 2020-2021
Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche	X	X	X	Secondo le indicazioni previste per l'A.S. 2020-2021
Strumenti di contenimento del virus SARS-CoV-2 nella evenienza di casi sospetti e casi confermati in ambito scolastico	X	X	X	Per la gestione dei casi sospetti e dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 è in corso un aggiornamento del Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020 (che prevede, come per l'A.S. 2020-2021, l'individuazione di referenti COVID-19, di disporre di una stanza/area dedicata per i casi sospetti, di definire protocolli con le ASL territoriali di riferimento). Si rimanda inoltre alla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

#### **Art. 26 - Costituzione di una commissione**

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte il Dirigente Scolastico ha valutato la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dell' RSPP del MC e dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19 ed RLS. Tale commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico. Il Compito della commissione è di fornire indicazioni operative condivise finalizzate a monitorare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

La commissione:

- svolge il compito di supportare il Dirigente Scolastico negli aspetti logistici e organizzativi dell'Istituzione Scolastica, per individuare le situazioni di maggiore criticità e adottare le misure necessarie a consentire il regolare avvio dell'anno scolastico, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali e nel protocollo per la sicurezza del MI del 14.08.2021 Prot. n.21 e vigilerà sull'osservanza delle direttive e disposizioni che saranno emanate dalla Dirigente Scolastica sulla base delle indicazioni e della normativa nazionale;
- esegue le attività di verifica interne con controlli periodici, avvalendosi della "Lista di Verifica per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo".

Nell'attività di verifica la Commissione segnala immediatamente ogni anomalia che riscontra in termini di comportamenti e redige per ogni accertamento apposito "verbale di andamento controlli e verifiche Protocollo COVID-19" o una check-list.



La Commissione resterà in funzione per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica. Le riunioni della commissione, convocate almeno 5 giorni prima, potranno aver luogo sia a distanza, sia in presenza qualora si verificano le condizioni di sicurezza necessarie.

Il Dirigente Scolastico ha facoltà di invitare alle sedute della Commissione altri soggetti qualora sia necessario alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

**LA PRESENTE INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO È REDATTA AI SENSI DEL PUNTO 1 DEL PROTOCOLLO di INTESA MINISTERO-ISTRUZIONE-SINDACATI-SCUOLA PER L'AVVIO-ANNOSCOLASTICO- 2021-22-DEL-14-AGOSTO-2021 e POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI LEGATE AD EVENTUALI MODIFICHE NORMATIVE.**